

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Costo ammortizzato per i finanziamenti infragruppo: rilevanza fiscale***

di **Federica Furlani**

Il [D.M. 3 agosto 2017](#), che ha chiarito quali delle regole **attuative del principio di derivazione rafforzata** previste per le imprese IAS-*adopter* sono applicabili anche alle società che redigono il bilancio in base agli OIC, ha introdotto il [comma 4-bis all'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011](#).

In particolare, la nuova norma è volta a **sterilizzare**, ai fini fiscali, **gli effetti derivanti dalla contabilizzazione secondo il criterio del costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo**, ovvero dei finanziamenti tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di **controllo** secondo quanto previsto dall'[articolo 2359 cod. civ.](#), che siano infruttiferi o contratti a tassi significativamente diversi a quelli di mercato.

Il comma 4-bis prevede infatti che *“assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal **contratto di finanziamento**, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato”*.

Ciò significa che **non assumono rilevanza fiscale**:

- **per la società finanziata**, la riserva iscritta a patrimonio netto ed i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
- **per la società finanziante**, l'incremento del costo fiscale della partecipazione della controllata ed i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

Ricordiamo che l'**OIC 19** dedicato ai debiti, nel declinare il criterio del costo ammortizzato, prevede che la **differenza** tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale, pari al valore attuale del debito meno gli eventuali costi di transazione, sia di regola rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, **salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura** e quindi un diverso trattamento contabile.

Nell'ipotesi quindi di finanziamento erogato da una società che controlla con un'**interessenza significativa** un'altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio

di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) fosse desumibile che la natura della transazione è il **rafforzamento patrimoniale della società partecipata**, la differenza andrebbe iscritta:

- **dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione** (invece che tra gli oneri finanziari);
- **dalla controllata ad incremento del patrimonio netto** (invece che tra i proventi finanziari).

Successivamente, la controllante (creditore) e la partecipata (debitore) devono iscrivere a conto economico lungo la durata del finanziamento gli **interessi figurativi**, rispettivamente positivi e negativi, in contropartita dell'incremento del valore contabile del credito (controllante) o del debito (partecipata).

In tal caso i **maggiori interessi passivi/attivi rilevati** a conto economico della controllata/controlante rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento **non assumono rilevanza fiscale**.

Resta ferma, come chiarito dalla Relazione illustrativa, *“la rilevanza fiscale di tutte le ipotesi in cui l'applicazione del criterio del costo ammortizzato **non determini la rilevazione di componenti nello stato patrimoniale**, come nel caso in cui il confronto del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento rispetto a quello di mercato comporti l'emersione di un day one loss/profit a conto economico”*.

Per completezza si evidenzia che il nuovo decreto di revisione della disciplina ACE, anch'esso del 3 agosto 2017, a fronte della rappresentazione contabile come sopra commentata, stabilisce che **l'incremento del patrimonio netto** derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai **soci non costituisce un incremento rilevante ai fini della disciplina ACE**.

Coerentemente, anche **l'incremento della partecipazione** iscritta dal socio a seguito dell'erogazione del suddetto finanziamento, **non rileva quale conferimento in denaro** e, pertanto, non deve essere considerato in sede di computo dell'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento, da portare in riduzione della variazione in aumento del capitale proprio.

Seminario di specializzazione

**IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >